



# Provincia di Chieti

## **CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONFIDI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, PICCOLA INDUSTRIA, COMMERCIALI, TURISTICHE, DEI SERVIZI ED AGRICOLE**

### **Articolo 1**

---

Il presente regolamento individua i beneficiari e disciplina i criteri, le procedure, le modalità, i termini e i limiti della azione amministrativa che la Provincia di Chieti compie per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di CONFIDI, (ConSORZI Fidi), finalizzati alla agevolazione dell'accesso al credito delle imprese artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e della piccola industria.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto dell'intervento**

La Provincia di Chieti provvede alla erogazione di contributi in conto capitale a favore dei CONFIDI individuati nel presente Regolamento secondo i criteri, le modalità, i termini e i limiti stabiliti negli articoli successivi.

### **Articolo 3**

#### **Beneficiari diretti**

I contributi in conto capitale specificati all' art. 5 del presente Regolamento sono erogati ai CONFIDI come identificati dal combinato disposto dei comuni 1 e 8 dell'art. 13 della Legge 326 del 24.11.2003 che alla data di approvazione del presente atto, abbiano i seguenti requisiti:

- a) Siano in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 12,13 e 14 dell'art. 13 della legge 326 del 24.11.2003;
- b) Abbiano la sede legale e operativa nella Provincia di Chieti
- c) Siano aderenti alle associazioni di categorie riconosciute e presenti nel C.N.E.L. e/o abbiano sottoscritto il contratto collettivo di categoria;
- d) Siano costituite da piccole o medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, per un numero non inferiore a 250;
- e) Siano convenzionati con uno o più istituti di credito aventi sportelli operativi nel territorio provinciale;
- f) Abbiano un "fondo rischi" depositati presso gli istituti convenzionati;
- g) Abbiano ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di "concessione di garanzie a favore di imprese socie";
- h) Siano iscritti nell'apposita sezione dell'elenco tenuto dall'ufficio italiano dei cambi di cui all'art. 155, comma 4 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385 del 1.9.1923.

I confidi, specificati ai commi precedenti e aventi i requisiti indicati, operanti nel settore delle imprese artigiane, sono ammessi ai benefici di cui al successivo articolo 5, nei limiti di uno per ogni associazione di categoria di riferimento.

#### **Articolo 4**

##### **Beneficiari indiretti**

I fondi di garanzia collettiva, costituiti dai Confidi di cui al precedente art. 3 con il contributo in conto capitale erogato dalla Provincia di Chieti, sono utilizzabili, su richiesta da formulare alla Confidi di appartenenza, dalle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole come definite dalla disciplina comunitaria, che abbiano i seguenti requisiti:

- Siano regolarmente iscritte nel registro delle Ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. di Chieti;
- Svolgono attività esclusivamente nel territorio Provinciale.

## **Articolo 5**

### **Fondo Provinciale Finanziamento Confidi**

La Provincia di Chieti, annualmente, in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale di previsione istituisce, nei limiti delle proprie disponibilità economico finanziarie, un fondo da destinare alla erogazione di contributi in conto capitale a favore dei Confidi, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tale fondo sarà ripartito ed assegnato a ciascun Confido che faccia richiesta di erogazione del contributo in conto capitale, da utilizzare solo ed esclusivamente per la integrazione dei "fondi rischi di garanzia collettiva" costituiti dai Confidi stessi, per essere impiegati nell'attività finalizzata alle prestazioni mutualistiche e imprenditoriali di garanzie dirette a favorire il finanziamento delle imprese consorziate, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore.

## **Articolo 6**

### **Piano di riparto**

Il fondo di cui al precedente art. 5 è ripartito come segue:

- a) Una quota, pari al 40% del fondo, è assegnata ai Confidi che abbiano fatto richiesta di erogazione del contributo in conto capitale e suddiviso in parti uguali. Tale quota è assegnata e ripartita in parti uguali anche a favore di nuovi Confidi, che per la prima volta presentino regolare richiesta di erogazione del contributo in conto capitale;
- b) Una quota, pari al 60%, sarà assegnata ai Confidi, in proporzione all'ammontare dei finanziamenti ottenuti dalle imprese associate, dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, sulla base delle garanzie fornite dai Confidi stessi e rendicontati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ai fini dell'assegnazione della quota di cui alla lettera b) del comma precedente e per determinazione dell'ammontare dei finanziamenti, la Provincia prende in considerazione soltanto quelli che i beneficiari indiretti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, intendono utilizzare per :

- L'esercizio dell'attività
- La formazione di scorte
- Investimenti mobiliari ed immobiliari;

- Trasformazione delle passività bancarie dal breve al medio termine.

L'importo massimo del finanziamento concedibile a ciascun beneficiario indiretto non potrà essere superiore ad € 100.000,00, da rimborsare entro 60 mesi dalla concessione.

## **Articolo 7**

### **Modalità di utilizzo**

Il Confidi, beneficiario diretto, secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, per essere ammesso al contributo in conto capitale previsto dal presente Regolamento, è tenuto a presentare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la quale si impegna:

- a) A mettere a disposizione un plafond pari almeno a 20 volte l'ammontare del contributo ricevuto;
- b) A stipulare convenzioni con almeno una banca di interesse locale o avente sedi o filiali nel territorio provinciale;
- c) A ottenere dagli Istituti di Credito sui finanziamenti richiesti dai beneficiari indiretti, tassi di interesse particolarmente vantaggiosi e comunque non superiori all'Euribor 6 mesi, più uno Spread di 2 punti percentuali, vigente al momento dell'acquisizione della domanda, anche mediante l'utilizzo di fondi previsti dalla normativa comunitaria, Nazionale, regionale o dagli Enti Locali;
- d) A costituire un apposito "Fondo Rischi", denominato "Fondo di Garanzia Provincia di Chieti", presso una delle banche convenzionate ovvero a comunicare, alla Provincia, il conto corrente bancario su cui accreditare le somme, con l'obbligo di destinarle a fondo di garanzia;
- e) A comunicare alla Provincia di Chieti, tutte le variazioni economiche, contrattuali e di qualsiasi specie che dovessero intervenire durante l'espletamento delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- f) Ad esentare le imprese beneficiarie dal deposito, a "Fondo cauzionale", di qualsiasi somma di denaro;
- g) A fornire tutta la documentazione richiesta dalla provincia per effettuare verifiche sul corretto utilizzo dei contributi previsti dal presente Regolamento
- h) A presentare, periodicamente, alla provincia, le richieste di garanzia del prestito formulate per i beneficiari indiretti;
- i) A rendicontare alla Provincia, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di erogazione del fondo di cui all'art. 5, le modalità di utilizzo del contributo

fornendo l'elenco nominativo delle imprese assistite con la indicazione degli importi effettivamente garantiti;

- j) A restituire le quote di contributo non completamente utilizzate nell'anno di effettivo pagamento da parte della Provincia;
- k) A restituire in tutto o in parte i contributi riscossi, a seguito di accertamento, da parte della provincia, di azioni compiute in violazione della normativa introdotta con il presente Regolamento.

Il mancato rispetto di uno degli impegni assunti dal Confidi con la dichiarazione di cui al precedente comma, formalmente accertato, dal competente Settore della Provincia, costituisce causa di revoca del contributo pagato dalla Provincia e l'obbligo di restituzione all'Ente dell'importo riscosso dal beneficiario diretto.

## **Articolo 8**

### **Finanziamento in conto interessi**

I Confidi, al fine di ottenere tassi di interessi particolarmente vantaggiosi per i propri associati, beneficiari indiretti, possono chiedere alla provincia la erogazione di contributi in conto interessi secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite dall'apposito Regolamento, specificando che il finanziamento della quota capitale è stato chiesto all'Istituto di Credito convenzionato con la Provincia, utilizzando il "Fondo di Garanzia", costituito con i contributi messi a disposizione dell'Ente stesso.

## **Articolo 9**

### **Richiesta di contributo**

Il Confidi per accedere a contributo in conto capitale di cui al precedente art. 5, entro il 31 marzo di ciascun anno, deve inoltrare formale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al Presidente della Provincia di Chieti, come da schema che è allegato al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 10**

### **Rendicontazione e vigilanza**

A seguito della presentazione del rendiconto, con le modalità di cui alla lettera i) dell'art. 7, da parte dei Confidi, la Provincia accerta se il contributo erogato è stato completamente utilizzato dal

beneficiario diretto e se lo stesso beneficiario ha agito in violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Le quote di contributo non completamente utilizzate dai Confidi devono essere restituite alla provincia a seguito di formale richiesta dell'Ente.

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel presente Regolamento, la Provincia dispone la revoca del contributo imponendo al Confidi, nelle forme di legge, la restituzione parziale o totale degli importi riscossi.

Gli importi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, non completamente utilizzati e quelli restituiti dai Confidi saranno destinati all'incremento del fondo complessivo che la Provincia istituirà nel Bilancio dell'anno in cui ha provveduto alla relativa riscossione.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, a termine di legge, all'Albo Provinciale.